

Condizioni di liceità dei test di paternità presso i laboratori, i medici o i farmacisti

Il Consiglio di Stato

- preso atto che alcuni laboratori d'analisi eseguono, su semplice richiesta degli interessati o per il tramite di medici, farmacisti o altri laboratori, dei test per l'accertamento della paternità, rispettivamente effettuano dei confronti fra il materiale genetico di due individui intesi a stabilire la possibilità dell'esistenza di un legame parentale fra di loro (in seguito: test di paternità),
- considerato che l'esistenza di un legame giuridicamente riconosciuto tra un bambino e i suoi genitori comporta un insieme di diritti e di doveri, fra cui l'obbligo di mantenimento dei padri e delle madri che mira a preservare gli interessi del bambino e a proteggere i suoi diritti e che dunque è opportuno essere estremamente prudenti nella realizzazione di tali test, siccome potrebbero rimettere in causa dei rapporti di filiazione giuridicamente acquisiti,
- ritenuta la necessità di richiamare e precisare le condizioni e i limiti da rispettare nell'esecuzione di tali test al di fuori dell'ambito giudiziario e della Polizia cantonale, tenuto conto delle importanti implicazioni per quanto attiene la protezione dei diritti del bambino e la sfera intima e privata delle persone coinvolte,
- richiamati gli artt. 3, 7, 8, 20, 79 e 85 in combinazione con l'art. 59 della Legge sulla protezione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), gli artt. 28 e 252 segg. del Codice civile svizzero (CCS), l'art. 321 del Codice penale svizzero (CPS) e l'art. 35 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD);

sentita la Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità

risolve:

1. **Consenso informato, in generale**

Tutte le persone coinvolte in un test del DNA e di conseguenza sottoposte ad un prelievo di materiale organico e ad un'analisi del patrimonio genetico devono dare il proprio consenso informato all'effettuazione del test genetico.

Il prelievo di un campione biologico a scopo di analisi costituisce infatti una lesione dell'integrità fisica e un'intrusione nella sfera intima della persona. Di conseguenza presuppone il consenso dell'interessato. Il consenso è valido solo se la persona che lo ha dato è stata precedentemente informata in modo corretto e compiuto sulla natura del test e sul significato e sulle conseguenze che esso potrebbe comportare, segnatamente a livello giuridico (diritto di filiazione, successione, parentela, obbligo di mantenimento per il padre e la madre, educazione) e psicosociale.

Il dovere dell'informazione e la raccolta del consenso compete alla persona che procede al test, al prelievo o fa da intermediario. Questa è giuridicamente responsabile della lesione della sfera intima nonché delle conseguenze che ne derivano se omette di informare correttamente il soggetto del test. Inoltre il responsabile del laboratorio, rispettivamente il medico o farmacista che fa da tramite, deve accertarsi che le persone coinvolte abbiano veramente capito quali sono le implicazioni del test.

Il consenso deve essere raccolto in forma scritta. Il laboratorio che esegue il test deve accertarsi che ogni persona coinvolta abbia effettivamente dato il suo consenso informato.

2. **Consenso dei minorenni capaci di discernimento**

In virtù dell'art. 19 cpv. 2 CCS i minorenni, se capaci di discernimento, hanno la facoltà ed il diritto di decidere in modo autonomo. Dunque il test può essere eseguito solamente se danno il loro consenso esplicito. In caso di opposizione all'accertamento è imperativo astenersi dal prelievo e dall'eseguire quanto chiesto dai genitori. La volontà del minore è vincolante.

La capacità di discernimento va esaminata con riferimento diretto al test di paternità, dato che è per definizione relativa e deve essere determinata con riferimento alla natura e alle conseguenze dell'atto oggetto del consenso. Il test di paternità interferisce nei diritti della personalità del minore e mette in gioco interessi molto delicati: di conseguenza la capacità di discernimento è apprezzata in modo severo in caso di consenso mentre i criteri sono meno restrittivi se il minore rifiuta il test. La dottrina ritiene che un ragazzo di dodici anni è capace di discernimento se rifiuta il prelievo e quindi l'accertamento. Se invece acconsente o comunque non si oppone, la capacità di discernimento è esclusa prima del raggiungimento del sedicesimo anno d'età. In caso di dubbio sulla capacità o sull'autonomia decisionale del ragazzo bisogna rinunciare al test.

La dichiarazione del minorenne capace di discernimento deve essere fatta da lui personalmente, senza la presenza di terzi interessati. Va da sé che al minore devono essere stati forniti i necessari strumenti per prendere una decisione in merito. In particolare deve essere stato informato in maniera adeguata ed esaustiva sulle conseguenze giuridico-sociali che un simile accertamento può comportare.

3. **Consenso dei minorenni incapaci di discernimento**

Nel caso di minorenni incapaci di discernimento, il consenso va per principio dato dai rappresentanti legali, di regola i genitori, a condizione che questi detengano l'autorità parentale. Se è stato nominato un tutore (art. 368 CCS) oppure un curatore con il compito di accertare rispettivamente contestare il rapporto di filiazione paterno (art. 309 e 393 cifra 2 CCS), spetterà a questi dare il consenso.

Risulta pertanto necessario verificare, in via preliminare, se il genitore che si presenta per il test detiene effettivamente l'autorità parentale. Colui che non la detiene, come ad esempio il padre che ha riconosciuto il figlio ma che non è sposato con la madre, non può dare il consenso in rappresentanza del figlio ed il test non deve essere eseguito senza il consenso della madre.

Va inoltre ricordato che anche il detentore dell'autorità parentale potrà dare il suo consenso in modo valido unicamente se non ha interessi in collisione con quelli del figlio. In tal caso andrà nominato un curatore.

In definitiva, nel caso di minorenni incapaci di discernimento, il laboratorio deve sempre rifiutare di eseguire il test quando si presenta il solo padre e anche in presenza della madre deve, in caso di dubbio, vale a dire quando non può essere esclusa l'esistenza di conflitti fra madre e figlio, rifiutare l'esecuzione del test ed informare i genitori sulla necessità di nominare un curatore che abbia a salvaguardare gli interessi del minore.

4. **Identificazione delle persone e misure di precauzione**

Ogni operatore che partecipa alla realizzazione del test ha la responsabilità di identificare con certezza i soggetti del test. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito direttamente dalla stessa persona che identifica i donatori, i quali devono provare la loro identità tramite un documento ufficiale, di cui va conservata copia. Il sistema di qualità implementato deve garantire la piena tracciabilità dei campioni e dei dati che li concernono, evitando qualsiasi confusione.

5. **Comunicazione dei risultati**

I risultati devono essere trasmessi direttamente e personalmente a ognuna delle persone sottoposte al test.

Tutti gli operatori che hanno partecipato alla realizzazione del test di paternità, o che in ambito lavorativo hanno avuto conoscenza dei dati e dei risultati, hanno l'obbligo di proteggere la sfera privata e segreta delle persone che vi si sono sottoposte e sono vincolate dal segreto professionale (art. 321 CPS) e dalla legislazione sulla protezione dei dati. Le infrazioni sono penalmente perseguibili su querela di parte.

6. **Sanzioni**

Il mancato rispetto delle disposizioni evocate e della presente risoluzione, così come delle direttive d'applicazione emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità, può comportare le sanzioni previste dal Codice civile svizzero in caso di lesioni della personalità (art. 28) e dal Codice Penale svizzero e dalla Legge federale sulla protezione dei dati per la violazione del segreto.

Entra inoltre in considerazione una revoca dell'autorizzazione d'esercizio del laboratorio, conformemente a quanto previsto dagli artt. 85 e 59 Legge sanitaria combinati.

7. **Comunicazione:** pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 22 luglio 2002

Per il Consiglio di Stato:
La presidente, **P. Pesenti**
Il cancelliere, **G. Gianella**
